



Comune di Sellero

Provincia di Brescia

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA

Servizio Amministrativo

Determina

n. 13 del 05 febbraio 2024

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DEL COMUNE DI SELLERO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI SELLERO E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CAPO DI PONTE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 E 2023/2024. CIG: 888500493E. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA "SISTI GIAN MARIO" C.F. SSTGMR59D22I476E E P.IVA. 03027910987 CON SEDE IN VIA PEZZE, N.8 - 25050 SELLERO (BS).

Oggetto: **SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DEL COMUNE DI SELLERO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI SELLERO E LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI CAPO DI PONTE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 E 2023/2024.CIG: 888500493E. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA "SISTI GIAN MARIO" C.F. SSTGMR59D22I476E E P.IVA. 03027910987 CON SEDE IN VIA PEZZE, N.8 – 25050 SELLERO (BS).**

Il Responsabile Area Amministrativa

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/11/2023 ad oggetto: "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 – periodo 2024/2026: approvazione.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011).";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 23/12/2023 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 con individuazione dei Responsabili di Area (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000)";

RICHIAMATI:

- il regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 21/11/2014;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 04/10/2023;
- lo Statuto dell'Ente;
- il decreto sindacale n. 1 del 21/04/2021 di nomina del Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria;

CONSIDERATO che con determinazione n. 86 del 06/09/2021 veniva aggiudicato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.l. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) D.l. n. 77/2021 in deroga all'art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, l'appalto per il servizio di trasporto scolastico degli alunni del Comune di Sellero frequentanti la Scuola Primaria di Sellero e la Scuola Secondaria di I grado di Capo di Ponte per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024. CIG 888500493E;

PRESO ATTO del contratto d'appalto stipulato in data 03/11/2021 tra la stazione appaltante Comune di Sellero e la ditta aggiudicataria del servizio "Boniotti Ruggero Cristoforo", con sede in Via L. Panzerini, n. 8 - 25050 Sellero (Bs) C.F. BNTRGR66H01I588G e P.IVA 02844790986 di cui al rep. n. 763/2021;

VISTA la richiesta pervenuta in data 05/02/2024 e acclarata a protocollo comunale in pari data al n. 520, dalla ditta appaltatrice "Boniotti Ruggero Cristoforo" con sede in Via L. Panzerini, n. 8 - 25050 Sellero (Bs) C.F. BNTRGR66H01I588G e P.IVA 02844790986, atta ad ottenere l'autorizzazione al subappalto per un importo determinato in € 12.800,00 iva esclusa a favore della ditta "Sisti Gian Mario" con sede legale in Via Pezze, n. 8 – 25050 Sellero (Bs) C.F. SSTGMR59D22I476E e P.IVA. 03027910987 per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico per il periodo febbraio/giugno 2024;

RILEVATO CHE il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

APPURATO che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 3 del più volte richiamato art. 119, non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

VERIFICATO che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119:

- ha trasmesso, con nota acclarata a protocollo comunale in data 05/02/2024 al n. 520, il contratto di subappalto a alla scrivente stazione appaltante;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo;

RICHIAMATA la seguente documentazione allegata e presentata dalla ditta appaltatrice "Boniotti Ruggero Cristoforo" relativamente alla richiesta di subappalto poc'anzi citata:

- Contratto subappalto;
- Carta d'identità;

- Dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di ordine generale del subappaltatore di cui all'art. 94 e ss. Del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- Visura camerale;
- Tracciabilità flussi finanziari;
- DURC;
- Carta d'identità;
- Patente di guida;
- Certificato polizza assicurativa.

RILEVATO che il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione suddetta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente;

CONSIDERATO che quindi non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

OSSERVATO che l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti;

RITENUTO opportuno manifestare l'autorizzazione in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria dell'istanza, in quanto sussistono tutte le condizioni per l'autorizzazione al subappalto;

VISTO e richiamato l'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 che regola le modalità ed i termini per il subappalto;

RITENUTO, pertanto, stante l'urgenza di garantire il servizio pubblico di trasporto scolastico, di provvedere ad autorizzazione il subappalto in deroga all'articolo 8 del contratto d'appalto e all'art. 119 comma 5 del D.lgs n. 36/2023;

VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell'Ente;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

Con la presente,

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI AUTORIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto del servizio di trasporto scolastico (periodo febbraio-giugno 2024) per un importo presunto pari a € 12.800,00 oltre l'iva di legge (22%) all'operatore economico "Sisti Gian Mario" con sede legale in Via Pezze, n. 8 - 25050 Sello (Bs) C.F. SSTGMR59D22I476E e P.IVA. 03027910987, in riscontro alla richiesta pervenuta in data 05/02/2024 prot. 520, dall'operatore aggiudicatario delle prestazioni di cui in precedenza "Boniotti Ruggero Cristoforo", con sede in Via L. Panzerini, n. 8 - 25050 Sello (Bs) C.F. BNTRGR66H01I588G e P.IVA 02844790986, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;
3. DI DARE ATTO che l'impresa appaltatrice ha depositato la documentazione prevista dall'art.119 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. che regola le modalità ed i termini per il subappalto con nota acclarata a protocollo comunale in data 05/02/2024 al n. 520;
4. DI PRECISARE che:
 - dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 in materia di subappalto;
 - i pagamenti delle prestazioni subappaltate verranno effettuati in favore della ditta aggiudicataria "Boniotti Ruggero Cristoforo" C.F. BNTRGR66H01I588G e P.IVA 02844790986 così come indicato nel contratto di subappalto;
5. DI PRECISARE, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, che:
 - il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
 - l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
6. DI PRECISARE, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 C.D.C., che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
7. DI DISPORRE sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 C.D.C.:
 - che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
8. DI DARE ATTO che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di

contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;

9. DI PUBBLICARE il presente atto secondo le previsioni del Decreto Legislativo n. 33/2013.
10. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa per l'Ente ed è esecutiva dalla data di sottoscrizione;
11. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile Area;
12. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutive, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
13. DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
14. DI TRASMETTERE il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore e all'ufficio ragioneria per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;

Il Responsabile Area Amministrativa
Servizio Amministrativo
F.to Giampiero Bressanelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(Artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Si da atto che la spesa trova copertura finanziaria.

**Visto di regolarità contabile –
esecutività**

**Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Giampiero Bressanelli**

Sellero, 05/02/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio comunale informatico (sito web www.comune.sellero.bs.it) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 19/02/2024 al 05/03/2024 (art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Sellero, 19/02/2024

**L'incaricato alle pubblicazioni
F.to Debora Bonomelli**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sellero, 19/02/2024

**Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Giampiero Bressanelli**